COMUNICARE L'EMERGENZA SANITARIA

Le dinamiche dell'emergenza tra la tutela dei diritti e la libertà di informare

di Giuseppe Battarino Cristina Corbetta Enrico Rotondi



Sommario

Prefazione (di Mario Costa)	4
Introduzione (di Cesare Giuzzi)	5
L'organizzazione sanitaria L'evento di soccorso sanitario oggi in Italia	7
Le indagini e il procedimento penale Strutture fondamentali e soggetti	15
L'attività giornalistica Sulla scena e non solo	27
II racconto dell'emergenza Domande, risposte, casi	34
Codici, sigle, definizioni	41

COMUNICARE L'EMERGENZA SANITARIA

Conoscere l'organizzazione della risposta al cittadino per l'emergenza sanitaria territoriale e comprendere le strutture fondamentali del procedimento penale, per svolgere una corretta ed efficace attività giornalistica

Prefazione

Il rapporto tra mondo dell'emergenza sanitaria e mondo dei media è delicato e complesso; si basa su un sottile equilibrio tra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza, e si può facilmente incrinare per mille motivi. Ma una cosa è certa: i giornalisti sono di fatto interlocutori del Sistema di risposta all'emergenza sanitaria, e il rapporto con loro va costruito con trasparenza e correttezza.

Per questo abbiamo pensato a questa pubblicazione, che ha l'obiettivo di illustrare i tre punti di vista quando si parla di Emergenza Urgenza territoriale; sì, perché oltre al Sistema di risposta all'emergenza sanitaria e al mondo dei media, va considerato l'aspetto giuridico che definisce e norma i comportamenti in situazioni di emergenza.

Dedichiamo queste pagine a tutti i giornalisti, e sono migliaia, nostri "compagni di viaggio" nel lavoro quotidiano. Per loro abbiamo disegnato il quadro generale (Sistema di risposta all'emergenza sanitaria, media, ordinamento giuridico), poi abbiamo raccolto le domande e risposte tra il giornalista e il giurista; infine abbiamo elencato tutte le sigle e gli acronimi, spesso non noti, utili nella pratica della cronaca quotidiana. Tutto questo nella convinzione che più si conosce più si è efficaci nella comunicazione. Buona lettura a tutti i cronisti, e non solo.

Mario Costa Presidente SIEMS Società Italiana Emergenza Sanitaria

Introduzione

Il valore dell'opera del cronista di nera l'ho scoperto quando già lavoravo da diversi anni. E ne pensavo tante su auesto nostro mestiere: mai affascinate come viene mostrato nei film, mai così sciacalli e inutili come ci descrive qualcuno. L'ho avuto davanti gali occhi come un'illuminazione. Un vecchio fascicolo, dei primi anni del Dopoquerra, preso dall'archivio di Medicina legale. Accanto al referto dell'autopsia c'era un articolo di giornale. Anzi tre. Dei principali quotidiani che avevano riportato la notizia del ritrovamento di un corpo in un canale. Gli esami medici, l'analisi delle ferite, lo stato di conservazione del corpo, raccontavano solo una parte della storia. Perché per ricostruire a posteriori (e ai posteri) le circostanze in cui quel corpo era stato trovato, se la vittima mancava da casa da aiorni, quale professione svolaesse e se avesse avuto fiali o auai con la legge, il sistema più sintetico, chiaro e immediato individuato era, appunto, quello di allegare gli articoli apparsi sulla stampa. E ancora oggi, davanti a centinaia o migliaia di pagine di atti giudiziari, è spesso la sintesi "forzata" delle sessanta riahe di un articolo a fornire un auadro rapido di una vicenda. Della morte e soprattutto della vita di una persona.

Noi scriviamo per necessità. Non la nostra, anche se spesso il nostro ego ci divora. Ma per necessità rispetto agli altri. A chi vuole informarsi buttando l'occhio su poche righe davanti a un caffè al bar, e anche a chi, addetto ai lavori, tecnico, avvocato, poliziotto, carabiniere, magistrato, medico, di quella vicenda si occupa, si è occupato o dovrà occuparsi. Non abbiamo la pretesa, e purtroppo la possibilità, di avere i dettagli e la completezza del lavoro di un'indagine giudiziaria. Ma siamo noi a restituirne, anche nel tempo successivo, una ricostruzione che spesso finisce per diventare identità di un fatto. Per questo, e non solo per il generico lettore, il nostro

dovere di cronisti è ancora più delicato. Al nostro vicino di casa potrà importare ben poco se abbiamo descritto la villetta di un delitto con le pareti verdi anziché rosse. Ma sicuramente chi vive in quella strada, chi si è occupato di quella vicenda per ragioni professionali, o chi dovrà farlo negli anni a venire, noterà il nostro errore. E sarà imperdonabile, togliendo ogni briciolo di credibilità al racconto. Per questo il mestiere del cronista necessità di dettagli, di verifiche, spesso di guardare con i propri occhi. E, aggiungo, di conoscenze. Sapere come si svolge un intervento di soccorso, conoscere il sistema e le competenze, masticarne il gergo aiuta ad entrare, benché spesso dietro a un nastro, dentro a una vicenda. Non solo osservarla, ma comprenderla. Ma anche a rivolgersi con rispetto, competenza e attenzione ai propri interlocutori.

Oggi che il sistema del web ha trasformato ogni notizia in una gara contro il tempo, con i social che scavalcano i siti dei giornali, il lavoro del giornalista necessità di una capacità in più: non solo verificare i fatti, ma saperli valutare. Riuscire, insomma, mentre il mondo intorno corre alla velocità della luce, a bloccare il tempo, a comprendere la gravità di un fatto, o (spessissimo) a fermare la corsa di una fake news. Per farlo servono due cose. La conoscenza profonda di cosa avviene intorno, del sistema dei soccorsi, delle azioni che ci si trova ad osservare. E il preziosissimo e quanto mai indispensabile contributo di chi sta dall'altra parte del nastro. Di chi sta lottando per salvare una vita o trovare un assassino. Un'informazione, una verifica o anche una smentita servono a distinguere il cronista dal "ventilatore delle notizie" copia incolla. La qualità dell'informazione è il frutto di un lavoro di squadra a cui tutti concorrono, e di cui il giornalista è solo uno degli attori. Il lavoro del cronista, insomma, è un'opera collettiva, mai individuale. Ma sempre indispensabile. Come ci ricordano quei vecchi articoli conservati nei fascicoli di Medicina legale. Consuetudine che ancora oggi, spesso, sopravvive.

Cesare Giuzzi - Corriere della sera

L'organizzazione sanitaria

L'evento di soccorso sanitario oggi in Italia

Un evento di soccorso sanitario in emergenza è quanto di più "democratico" ci possa essere: la risposta istituzionale avviene con un servizio accessibile (chiamando direttamente il 118 o tramite il Numero Unico dell'Emergenza 1.1.2 uno-uno-due) su tutto il territorio nazionale, 365 giorni l'anno, 24 ore al giorno. La chiamata è gratuita e può essere effettuata anche da un dispositivo privo di credito telefonico. La conversazione con la Centrale Operativa 118 è sempre automaticamente registrata.

Il modello organizzativo dei servizi di risposta alle richieste di soccorso può però essere in parte differente nelle singole Regioni: la distribuzione e la tipologia dei mezzi di soccorso, nonché la presenza delle diverse figure professionali, dipendono infatti anche dalla eventuale presenza del volontariato, dalle specifiche caratteristiche orografiche dei territori e dalle reti ospedaliere.

Per questo vale la pena di capire "cosa succede" quando si verifica un'emergenza sanitaria sul territorio. E vale la pena di partire da quando il cittadino prende in mano il telefono e compone il numero 118 o, laddove già attivo, il numero unico 1.1.2 (uno-uno-due).

Una volta in contatto con l'operatore della Centrale di risposta, il cittadino deve rispondere con calma alle domande comunicando o confermando con precisione il luogo dell'evento, quello che è successo, il numero di persone bisognose di soccorso, la loro età apparente e, ove possibile, i segni e sintomi che presentano.

A volte potrà essere importante riferire ulteriori dettagli utili per gestire l'intervento di soccorso in particolare a riguardo della sicurezza: presenza di strade interrotte, incendi, fughe di gas, ...

L'operatore, una volta conclusa l'intervista telefonica, assegna all'evento un codice colore (Rosso, Giallo, Verde, Bianco..) che ne identifica la gravità presunta e quindi invia rapidamente uno o più mezzi di soccorso con le caratteristiche tecniche ed assistenziali più idonee tra quelli disponibili. Nelle realtà dove è già stato attivato il numero Unico 1.1.2 (uno-uno-due), la chiamata di emergenza sanitaria viene inizialmente ricevuta dalla Centrale 1.1.2 per essere filtrata e localizzata e quindi assegnata alla Centrale sanitaria territorialmente competente.

L'istituzione del Numero Unico nazionale di Soccorso Sanitario 118 è stata prevista fin dal 1967 dall'allora Ministero della Sanità. Ma solo nel giugno 1990, in occasione dei Mondiali di calcio, è stato attivato sperimentalmente a Bologna e a Udine il modello di centrale operativa unica del numero 118. Partendo da quelle esperienze il successivo DPR 27 marzo 1992 ha previsto per tutto il territorio nazionale l'obbligo di attivare il Sistema 118 costituito sia da Centrali Operative che da specifiche reti territoriali di mezzi di soccorso. Nei successivi dieci anni il sistema è stato attivato su tutto il territorio italiano.

Mentre all'inizio degli anni '90 in Italia nascevano le prime Centrali Operative 118, la Comunità Europea, con la decisione n. 917396/CEE, invitava tutti gli Stati membri ad adottare il Numero Unico Europeo, N.U.E. 1.1.2., per tutte le emergenze, comprese quelle sanitarie. Nel 2002 con la Direttiva n. 22 del dal Consiglio Europeo si è passati a prevederne l'obbligo per tutti gli stati membri, Italia compresa. L'anno dopo, con Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, l'Italia ha adottato il Numero Unico Europeo di Emergenza 1.1.2. quale servizio abilitato a ricevere le chiamate d'emergenza provenienti dalle numerazioni 112, 113, 115 e 118; ma la realizzazione concreta non ha fatto seguito alla normativa.

La Comunità Europea avvia dunque nel 2006 la procedura di infrazione

contro l'Italia che si traduce nel deferimento alla corte di Giustizia Europea nel 2007 e la conseguente condanna nel 2009.

A quel punto il Ministero dell'Interno concorda con Ministero della Salute e Regioni uno specifico progetto che nell'ottobre 2009 porta a Varese la prima esperienza di Centrale Unica di Risposta, impiegando operatori cosiddetti "laici" ovvero non appartenenti all'Arma dei Carabinieri, né alla Polizia di Stato, o ai Vigili del Fuoco o all'Emergenza sanitaria. Dal 2011 la sperimentazione si estende all'intera Regione Lombardia.

Il 7 agosto 2015 con la legge 124/2015 viene decretata l'estensione del Numero Unico Europeo NUE 112 su tutto il territorio nazionale, con Centrali Uniche di Risposta da realizzare in ambito regionale.

L'attivazione del 1.1.2, oltre agli indubbi vantaggi legati alla facile memorizzazione del numero e alla garanzia di avere sempre una risposta, consente alle Centrali Operative di usufruire di supporti tecnologici connessi allo sviluppo delle tecnologie telefoniche (fisse e mobili) come, ad esempio, la localizzazione automatica del chiamante.

L'esito positivo dell'intervento di soccorso inizia senza dubbio dalla corretta gestione della chiamata. Ma qui i cittadini possono fare molto: la richiesta di intervento dei servizi di soccorso sanitario tramite i numeri 118 e 1.1.2 (uno-uno-due) deve avvenire solo in casi di emergenza, come un grave malore (perdita di coscienza, difficoltà di respiro, dolore al petto) o un incidente stradale o sul lavoro; in ogni caso, in situazioni certe o presunte di pericolo di vita.

Nei casi in cui non c'è un pericolo immediato ma c'è comunque la necessità di acquisire una valutazione sanitaria o un intervento tempestivo da parte di un professionista sanitario, si può attualmente chiedere l'intervento del medico di famiglia o della Continuità Assistenziale (guardia medica) tramite gli appositi numeri. Per tali necessità è stata prevista per tutto il

territorio nazionale l'attivazione del 116117 "Numero unico nazionale per richiedere assistenza, prestazioni o consigli sanitari non urgenti".

Il numero 116117 è il numero unico nazionale a chiamata gratuita previsto per l'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti; attualmente il servizio è attivo solo in alcune Regioni e legato alla sostituzione dei diversi numeri di chiamata alla Continuità Assistenziale (guardia medica). Successivamente verrà gradualmente estesa con operatività h24 a tutto il territorio nazionale comprendendo tutte le chiamate che riguardano cure mediche non urgenti

La risposta di soccorso territoriale si basa sull'intervento dei mezzi di soccorso operanti via terra o via aerea. In Italia esistono oltre dieci diverse tipologie di mezzi caratterizzate da diverse dotazioni in termini di personale e attrezzature. Spesso tali differenze sono legate a caratteristiche particolari dei singoli territori (es. idroambulanze a Venezia).

- Di seguito quelle più diffuse:
- il Mezzo di Soccorso di Base (MSB), il cui equipaggio è costituito da un autista/soccorritore e da uno/due soccorritori; questi mezzi (ambulanze) sono i più diffusi e stazionano in punti strategici del territorio.
- il Mezzo di Soccorso Intermedio (MSI), che prevede la presenza di un infermiere abilitato a un intervento assistenziale, in ottemperanza alle indicazioni fornite dal medico della Centrale Operativa e a protocolli previsti dal responsabile medico; i MSI possono configurarsi in due diverse tipologie: come ambulanza o come auto.
- il Mezzo di Soccorso Avanzato (MSA), che prevede la presenza di un'equipe sanitaria completa con medico e infermiere; i MSA possono configurarsi in tre diverse tipologie; due su gomma, ossia su automedica

o su ambulanza (con equipaggio costituito da un medico, un infermiere e un autista/soccorritore) e una su elicottero (con equipaggio costituito da pilota, tecnico del verricello e/o tecnico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e dalla équipe sanitaria composta da medico e infermiere).

Permangono diversi anche i livelli di distribuzione territoriale dei mezzi e quindi delle diverse figure sanitarie operanti a bordo.

Il personale operante nel Sistema di risposta all'emergenza sanitaria (Centrali Operative e mezzi di soccorso) è messo a disposizione del Servizio Sanitario Regionale e PP.AA. tramite le USL/Aziende Sanitarie. Il personale può essere direttamente dipendente dalle USL/Aziende Sanitarie ovvero acquisito dalle stesse tramite convenzioni con soggetti terzi (privati, associazioni, cooperative sociali, ecc.).

Il personale operativo comprende medici, infermieri, autisti, soccorritori e operatori tecnici. Il sistema è completato dalla presenza di personale amministrativo e tecnico (es. ingegneri, operatori informatici, ecc.) di supporto.

Il medico

Il personale medico opera nelle Centrali Operative 118 e sui mezzi di soccorso (MSA). La maggior parte delle Regioni impiega medici in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- medico specializzato in area critica quale Anestesia Rianimazione, Medicina d'urgenza;
- medico di Assistenza Primaria, iscritto alla graduatoria regionale generale e/o di settore, in possesso di attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale;
- medico con comprovata e specifica formazione autorizzato dalla Direzione del 118, compresi i medici specializzandi.

L'infermiere

Il personale infermieristico di norma deve provenire prioritariamente dall'area critica dell'emergenza/urgenza intra ed extra ospedaliera ed effettua due tipologie di attività:

- infermiere di Centrale Operativa
- infermiere sui Mezzi di soccorso (MSA e MSI)

L'operatore tecnico

Il personale tecnico comprende tre tipologie di figure professionali;

- operatore tecnico addetto alla consolle della Centrale Operativa
- tecnico dei sistemi operativi/informatici della Centrale Operativa
- operatore addetto al soccorso, certificato per l'attività sui mezzi di soccorso (autista soccorritore).

C'è poi la figura del Soccorritore di norma non appartenente al Servizio Sanitario; sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, infatti, enti, associazioni e cooperative sociali mettono a disposizione soccorritori e autisti soccorritori (volontari o dipendenti) sui MSB (ambulanze e auto del soccorso) e possono integrare l'équipe sanitaria sui MSI e MSA. Tutto il personale deve essere in grado di utilizzare i sistemi informatici, radiotelefonici e informativi impiegati per la gestione del servizio territoriale di soccorso.

Sui soccorritori volontari vale la pena spendere due parole in più. Il volontariato è una "struttura operativa" del mondo del soccorso, così come la Protezione Civile o il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, con funzioni di supporto sia nell'ambito delle attività di soccorso che nell' attività di sensibilizzazione della collettività alle problematiche di ambito sanitario.

Il volontariato ha dimostrato di essere in grado di fornire un servizio capillare, efficace e tempestivo, integrandosi con le forze istituzionali presenti sul territorio. L'attività di volontariato non ha fini di lucro o di vantaggio personale, e viene svolta in forma spontanea, gratuita e per fini di solidarietà. Il ruolo svolto dal volontariato è riconosciuto dai regolamenti che lo Stato ha emanato per disciplinare la partecipazione delle associazioni di volontariato in tutte quelle azioni in cui si esplica l'attività di soccorso sanitario.

Il futuro del Sistema di risposta all'emergenza sanitaria

Fin qui abbiamo disegnato la cornice dell'intervento di soccorso: la tela, il quadro, è fatto dalle azioni, dalle competenze, dalle qualità professionali di chi opera in questo mondo. Un mondo che non può restare sempre uguale a se stesso, e non solo perché le conoscenze in campo medico corrono sempre più.

Quello che serve, oggi, per disegnare un quadro a tinte armoniche, è un'attenta rilettura dei processi, una comparazione dei risultati, un'azione di omogeneizzazione delle prestazioni su tutto il territorio italiano.

Il futuro del Sistema di risposta all'emergnza sanitaria si gioca sulla capacità di predisporre un unico modello di organizzazione nazionale, in cui, pur nel rispetto delle specificità territoriali, le procedure organizzative ed operative assicurino una risposta uguale per tutti i cittadini italiani

Notevoli passi in avanti sono già stati fatti ad esempio nel settore elisoccorso nel quale, fermo restando un differente approccio operativo anche per diversa orografia territoriale, i velivoli e gli equipaggi impiegati attualmente risultano sufficientemente omogenei.

Un enorme passo avanti è stato realizzato, negli ultimi anni, anche nel settore formativo che oggi condivide percorsi didattici tesi ad un'ampia qualificazione degli operatori.

Un altro settore in via di sviluppo è quello relativo alle tecnologie innovative, nell'ambito delle quali l'avvento di nuovi sistemi impianti permetterà la massima integrazione tra tutte le componenti del sistema sanitario e faciliterà la organizzazione interna ed esterna agli stessi.

Le sfide future del sistema

- l'integrazione delle Sale Operative dell'Emergenza Urgenza con il Servizio NUE 112 e con le altre Centrali Operative dell'emergenza (Vigili del Fuoco, forze di polizia);
- l'innovazione tecnologica del sistema, sia per la gestione del soccorso che per il trattamento dei pazienti (telemedicina);
- la valorizzazione delle figure professionali operanti nel sistema, la standardizzazione dei criteri di reclutamento, dei livelli formativi a garanzia del possesso delle competenze;
- la definizione di un sistema unico di monitoraggio della qualità delle prestazioni erogate che consenta di valutare l'efficacia e l'efficienza complessiva dei vari servizi sanitari provinciali o regionali;
- l'evoluzione del DM n. 70 del 2 aprile 2015, che definisce gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, e che necessita di un adeguamento alle mutate situazioni logistiche, strutturali, informative e temporali.

Le indagini e il procedimento penale Strutture fondamentali e soggetti

Il sistema penale, i soggetti coinvolti, i cittadini

Il sistema penale è costituito dal diritto penale sostanziale (che prevede i fatti costituenti reato e le relative sanzioni) e dal diritto processuale penale (che regola le modalità di accertamento dell'esistenza e attribuibilità soggettiva dei reati).

Spesso un evento che coinvolge l'intervento del Sistema di risposta all'emergenza sanitaria costituisce anche un possibile reato: può essere un omicidio che già appare chiaramente tale, una morte sospetta su cui devono essere svolte indagini, un incidente stradale, una violenza domestica, una rapina con un conflitto a fuoco, un crollo, e così via.

Il contesto dell'intervento può dunque vedere in campo sia personale sanitario, che personale tecnico che ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Quest'ultima è la denominazione corretta in tutti i casi in cui si parli di un'indagine.

Le forze di polizia (denominazione sintetica e accettabile) appartengono a corpi diversi: i principali, con competenza generale, sono Polizie di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza; compiti territorialmente definiti hanno le Polizia Locali; mentre ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, cioè operatori che possono svolgere indagini, con competenze specifiche, si trovano in altri corpi, dalla Polizia penitenziaria, all'Agenzia delle Dogane, alla Guardia Costiera, alle Agenzie regionali di protezione ambientale.

E' scorretta, per designare questi soggetti e queste attività l'espressione, di uso comune, "forze dell'ordine": quando c'è un'indagine non c'è nessuna "forza" e nessun "ordine": c'è accertamento dei fatti, ricerca delle prove e dei possibili responsabili di un reato.

Un altro elemento di contesto - rilevante per la comunicazione - è la ricorrente deriva verso il diritto penale simbolico, che corrisponde all'ansia politica di produrre o confermare nei cittadini giudizi di disvalore mediante l'incriminazione di condotte la cui pericolosità si vuole far percepire in modo forte; ovvero di far percepire ai cittadini che i decisori politici si interessano in maniera forte di condotte diffusamente considerate come pericolose sanzionandole penalmente.

Questo può indurre i cittadini a ritenere che i problemi politici, economici o sociali le cui manifestazioni deteriori sono penalmente sanzionate (o meglio: minacciate di sanzione penale) siano sotto controllo, rispondendo alla domanda sociale di interventi repressivi; e, simmetricamente, che qualsiasi comportamento antisociale o offensivo debba trovare una collocazione del diritto penale.

Ecco dunque che il sentiment che queste condizioni hanno generato induce a vedere nell'intervento delle polizie o della magistratura inquirente un elemento "salvifico" sul quale si mette una crescente enfasi; al contrario, il sistema giuridico di regolazione sociale si manifesta con una molteplicità di strumenti, di agenzie di controllo, di forme di risposta alle crisi: vi sono agenzie pubbliche di risposta ai bisogni di salute, di sostegno alla vulnerabilità e alla deprivazione psichica o sociale; vi sono autorità di pubblica sicurezza tenute ad agire per la conciliazione dei conflitti e la tutela attiva del cittadino; e le polizie giudiziarie sono chiamate istituzionalmente a prevenire i reati, non solo a reprimerli o a fungere da ricettori di denunce (a cose fatte e danno già causato); vi sono poi altre giurisdizioni (amministrativa, civile) idonee a tutelare diritti e interessi legittimi dei cittadini.

Le considerazioni che precedono devono essere declinate in concreto nell'ambito del procedimento penale, la conoscenza dei cui caratteri essenziali è indispensabile per chiunque operi a contatto di eventi che possono costituire reati.

Il procedimento penale

Il procedimento penale in senso ampio comprende tutto quanto accade nella fase delle indagini preliminari, nell'eventuale processo vero e proprio e nell'eventuale fase di esecuzione penale.

Il termine procedimento penale viene utilizzato in senso stretto per designare la fase delle indagini preliminari.

Possiamo considerare la fase delle indagini preliminari come una serie di atti del pubblico ministero orientata a un possibile futuro processo; un esame preventivo di possibile rilevanza penale dei fatti; un sistema di valutazione della possibilità di una accusa; un ambito di gestione di flussi informativi.

La fase delle indagini preliminari inizia con l'acquisizione di una notizia di reato, e la sua iscrizione da parte del pubblico ministero; si sviluppa con lo svolgimento di indagini che possono essere di complessità molto diversa, a seconda della natura del fatto e delle responsabilità da accertare; si conclude con la scelta finale del pubblico ministero tra esercizio dell'azione penale o archiviazione.

Con la notizia di reato - che può provenire da pubblici ufficiali o da privati - il pubblico ministero viene portato a conoscenza dell'esistenza di un fatto che potrebbe essere punito dalla legge penale.

Il modello tipico della notizia di reato prevede che nella stessa siano contenuti gli elementi essenziali del fatto, le fonti di prova già note, l'identificazione dell'autore, l'individuazione della persona offesa.

In questa fase è possibile che l'autore del fatto sia già identificato con un grado sia pure iniziale di certezza, o può accadere che non lo sia (e in questo caso si dice che si procede a carico di ignoti).

Con l'iscrizione della notizia di reato il pubblico ministero dà anche una qualificazione giuridica al fatto, cioè indica la norma della legge penale che ritiene possa essere stata violata; questa iscrizione potrà essere progressivamente aggiornata in relazione a quello che dovesse emergere nel corso delle indagini.

Le attività di indagine sono di tipo molto vario, e come detto di complessità diversa.

Si pensi a quanto differisce il semplice accertamento del tasso alcolemico di un guidatore dalle complesse attività tecnico-scientifiche sulla scena di un omicidio, ovvero dall' esame di una vittima di abusi.

Complessivamente le attività di indagine possono essere graduate in funzione della loro riservatezza e dell'intervento di più soggetti.

Il grado iniziale è quello delle attività che il pubblico ministero può svolgere direttamente o per mezzo della polizia giudiziaria; altre attività richiedono il controllo del giudice per le indagini preliminari; per altre ancora è prevista la partecipazione del difensore; vi sono poi atti che si devono svolgere in contraddittorio davanti al giudice per le indagini preliminari.

Il pubblico ministero dirige le attività d'indagine, disponendo a questo fine della polizia giudiziaria.

La previsione di livello costituzionale (art. 109 della Costituzione: "L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria") ha un valore anche funzionale nella disciplina del codice di procedura penale, che prevede che la polizia giudiziaria agisca "alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria" (art. 56 c.p.p.), con il pubblico ministero che "dirige le indagini" (art. 327 c.p.p.);

Infatti il compito del pubblico ministero durante le indagini è quello di acquisire tutti gli elementi necessari per le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale, cioè per decidere se vi sono elementi sufficienti per un giudizio a carico di una persona identificata.

È per questo motivo che il codice di procedura penale prevede che il pubblico ministero svolga anche accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.

In altre parole: le indagini servono a valutare se sarà possibile fare un

processo utile, individuando il responsabile di un reato: esulano invece dalle finalità delle indagini quelle di "visibilità mediatica" o di "sicurezza", talvolta presenti anche nelle comunicazioni degli inquirenti alla stampa. Se gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio (perché non è in prospettiva possibile dimostrare la responsabilità penale della persona indagata, o perché non sono stati raccolti dati sufficienti per identificare l'autore del reato) il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'archiviazione.

Il giudice per le indagini preliminari può accogliere la richiesta, oppure (anche a seguito di opposizione della persona offesa dal reato) ordinare al pubblico ministero di svolgere altre indagini oppure ordinargli di formulare l'accusa.

Nel corso delle indagini, soprattutto se di una certa complessità, vi è una definizione progressiva del tema dell'accusa.

All'inizio, come abbiamo visto, ci si limita a elementi essenziali e a una qualificazione giuridica del fatto; al termine delle indagini, se il pubblico ministero ritiene di esercitare l'accusa, cioè di chiedere che si tenga un processo a carico della persona che ha indagato, deve esercitare l'azione penale formulando un'imputazione: deve cioè descrivere in maniera chiara e precisa il fatto che ritiene che quella persona abbia commesso e indicare le norme della legge penale che ritiene che quella persona abbia violato.

L'esercizio dell'azione penale (con la formulazione dell'accusa, cioè l'imputazione) può avvenire in forme diverse a seconda del tipo di reato, delle scelte del pubblico ministero, del controllo del giudice: richiesta di rinvio a giudizio, decreto di citazione a giudizio, richiesta di giudizio immediato, giudizio direttissimo, decreto penale, patteggiamento in corso di indagini.

L'imputazione definisce l'oggetto del processo.

Solo eventuale, nel corso delle indagini preliminari, è la possibile applicazione di misure cautelari, e cioè una limitazione della libertà

dell'indagato (misure cautelari personali) o un sequestro di beni (misure cautelari reali).

La privazione della libertà, in particolare con la custodia in carcere, può avvenire solo come *extrema ratio*, quindi solo per i reati più gravi e solo se vi sono gravi indizi di colpevolezza e specifiche esigenze cautelari (pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o pericolo di commissione di altri reati).

Le misure cautelari personali, che limitano la libertà, sono di natura e specie diversa, sono soggette a presupposti stringenti e sono graduate; non esiste alcun automatismo tra reato, e "arresto" (o "cattura" o peggio "operazione"...) come impropriamente alcuni organi di comunicazione ma anche, talvolta, alcuni soggetti istituzionali, definiscono ogni forma di privazione della libertà.

In senso proprio, l'arresto (in flagranza) e il fermo (di indiziato di delitto) sono misure che la polizia giudiziaria può assumere in via provvisoria ma che devono essere sottoposti alla valutazione di un giudice entro termini orari molto brevi.

Per i reati più gravi è previsto il passaggio da una udienza preliminare, al termine della quale il giudice dell'udienza preliminare stabilisce se disporre il giudizio a carico dell'imputato oppure emettere una sentenza di non luogo a procedere.

Con modalità diverse a seconda delle varie forme di esercizio dell'azione penale, l'imputato può scegliere un rito alternativo e, in particolare, farsi giudicare con il rito abbreviato, nel quale si utilizzano direttamente gli atti di indagine senza assumere nuove prove (per effetto della legge 12 aprile 2019 n. 33 l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo) oppure chiedere l'applicazione della pena (patteggiamento) concordandone la misura con il pubblico ministero con successiva valutazione di congruità da parte del giudice.

Il processo vero e proprio è caratterizzato - dopo una fase di atti introduttivi

ed eventuali questioni preliminari - dal dibattimento, nel quale le parti offrono delle prove (documenti, testimonianze, perizie, esame degli imputati, ...) che il giudice può ammettere o non; le prove ammesse vengono assunte durante il dibattimento.

I soggetti del processo sono, necessariamente, il pubblico ministero, che sostiene l'accusa, l'imputato e il suo difensore; il giudice.

Secondo la gravità dei reati il giudizio può essere affidato a un unico giudice (monocratico) a tre giudici (collegio) a otto, di cui due togati e sei cittadini estratti a sorte (Corte d'Assise).

Soggetti eventuali sono la parte civile, cioè la vittima del reato che intende chiedere un risarcimento, e altri soggetti coinvolti nelle vicende risarcitorie.

La sentenza

Quando è esaurita l'assunzione delle prove si chiude il dibattimento, le parti formulano le loro richieste finali nel corso della discussione, il giudice decide.

Fa parte della decisione del giudice la verifica della correlazione tra l'imputazione contestata e gli esiti del dibattimento: i fatti accertati devono cioè corrispondere a quelli descritti dal pubblico ministero nell'imputazione. Al giudice tocca poi il compito di dichiarare se l'imputato sia stato l'autore di quel fatto, se lo abbia commesso coscientemente, e con l'elemento soggettivo (dolo o colpa) che gli viene addebitato; e infine quali siano le sanzioni, previste dalla legge, che deve subire, e in quale misura.

La decisione del giudice sarà dunque di assoluzione o di condanna e in quest'ultimo caso comprenderà la determinazione delle pene.

In determinati casi, per ragioni processuali potrà esservi una sentenza di "non doversi procedere" (ad esempio è il caso dell'intervenuta prescrizione). La sentenza del giudice si compone di una motivazione, nella quale si dà conto di quali prove siano state assunte e di quale sia il percorso decisionale

seguito, e di un dispositivo che contiene le statuizioni di assoluzione o condanna di cui si è detto.

Al termine del processo il giudice può limitarsi a leggere pubblicamente il solo dispositivo e depositare successivamente (tra 15 e 90 giorni dopo) la motivazione.

Il che significa che contrariamente a quanto accade abitualmente sui mezzi di informazione, il contenuto di una sentenza non si può commentare estesamente dopo la lettura del solo dispositivo, per il semplice motivo che la sentenza completa non esiste ancora.

La decisione del giudice può essere impugnata (in appello, in cassazione) e in tal caso essere confermata, modificata o annullata.

Quando sono scaduti i termini per eventuali impugnazioni, o i giudici di appello o di cassazione si sono pronunciati, la sentenza diventa irrevocabile, e l'eventuale condanna può essere eseguita.

Per le pene detentive può però accadere che il processo si svolga con l'imputato sottoposto a custodia cautelare in carcere sin dalle indagini, e che quindi la sua detenzione prosegua.

L'attività giudiziaria penale deve agire tenendo in debito conto il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 della Costituzione.

Se il procedimento penale rispettoso della Costituzione è quello che dura il minor tempo possibile in relazione all'esigenza di verificare la fondatezza di un'accusa, ogni passaggio di fase che prolunghi l'incertezza del cittadino in ordine alla propria sorte contrasterà con quel principio.

Come si è visto già il pubblico ministero deve chiedere l'archiviazione quando "gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio" (art. 125 disp. att. c.p.p.); mentre il giudice ha a disposizione una serie di norme che gli consentono di interrompere un processo nel quale risulti la necessità di proscioglimento dell'imputato senza procedere oltre.

Di questi possibili esiti va sempre tenuto conto: e di fronte alle ansie costanti, ricorrenti o cicliche di coloro che vedono in una futura condanna la soluzione di ogni situazione, il messaggio della natura circoscritta e tecnica del procedimento penale va ribadito.

Indagini, riservatezza, rispetto

La delicatezza dell'approccio alle prime fasi di indagine, quelle che concidono con il verificarsi di un evento emergenziale, deve tenere conto, sotto vari profili, di quanto sin qui si è detto.

Ci sarà la compresenza sulla scena di professionisti di diversa provenienza e portatori di esigenze diverse: in particolare gli appartenenti alla polizia giudiziaria avranno come compito principale quello di assicurare le future prove utili in un processo, e quindi tenderanno alla conservazione dello stato di fatto perché possa essere esaminato, in forma diretta, con strumenti di esame scientifico, e mediante la ricostruzione offerta da persone informate dei fatti.

Questi elementi si manifestano e si confrontano poi, in concreto, con un'esigenza di riservatezza che riguarda sia le persone coinvolte, sia la raccolta degli elementi di prova: esigenza che si colloca, in una graduazione tra interessi e diritti, al disotto di quella di tutela della vita e dell'integrità fisica delle persone e invece prevale sulle esigenze di informazione.

Queste ultime, tuttavia, possono esser sacrificate solo nei limiti funzionalmente necessari allo svolgimento delle indagini e non al fine di affermare una presunta "superiorità" dei soggetti pubblici.

E' entrato in vigore di recente il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva UE 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei

procedimenti penali).

Si tratta di norme che produrranno un contenimento della sovraesposizione mediatica della fase delle indagini, in cui spesso gli indagati vengono "dati per colpevoli" anche attraverso modalità comunicative tipiche della nostra esperienza recente: conferenze stampa con schieramenti di divise, attività di indagine descritte come "blitz" o "operazioni" con nomi suggestivi, dichiarazioni che enfatizzano i risultati di indagine (che invece, come abbiamo visto, sono sempre provvisori).

E' evidente che bisognerà trovare un nuovo equilibrio che continui a garantire il pieno diritto all'informazione, ma che eviti – è accaduto – titoli a nove colonne perché Tizio è indagato e trafiletti da venti righe quando dopo un anno si accerta che Tizio è incolpevole e la sua posizione viene archiviata.

Peraltro non si può certo parlare, come da alcuni enfaticamente si è fatto, di "bavaglio", a magistrati e giornalisti: le norme di legge arrivano dopo numerosi interventi (del Consiglio superiore della magistratura nel 2018, di diversi avveduti Procuratori della Repubblica, di fonte deontologica per i giornalisti) che intendevano far fronte agli evidenti eccessi delle modalità informative, lesivi della dignità delle persone; senza certamente introdurre alcuna censura sulla diffusione di notizie di pubblico interesse per i cittadini. Il decreto legislativo n. 188 del 2021, in sintesi prevede:

all'articolo 2: il divieto alle "autorità pubbliche" di indicare pubblicamente come "colpevole" la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata irrevocabilmente; in caso di violazione la persona che l'ha subita ha diritto di chiedere la rettifica al soggetto pubblico che ha violato la norma;

all'articolo 3: che le Procure della Repubblica – o le polizie giudiziarie a ciò autorizzate – comunichino esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa; la diffusione di informazioni sui procedimenti penali

è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico; le informazioni sono fornite in modo da chiarire la fase del procedimento e da assicurare il diritto della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata irrevocabilmente; nei comunicati e nelle conferenze stampa è vietato assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza.

Vale la pena di citare le parole di Armando Spataro, Pubblico Ministero e poi Procuratore dela Repubblica la cui vita professionale è stata caratterizzata da risultati eccezionali concreti, senza mai necessità di alcuna autopromozione mediatica:

"Sarà chiaro, dunque, che non apprezzo in alcun modo la pratica delle conferenze stampa che vedono appartenenti alle forze di polizia schierati in divisa al fianco dei magistrati o dietro di loro. Sono preferibili comunicati stampa sobri ed essenziali che hanno il pregio di diffondere parole e notizie precise, senza possibilità di interpretazioni forzate, come accade con i "racconti" a voce.

[E'] inaccettabile la prassi di quei pubblici ministeri che, presentando pubblicamente le proprie indagini, usano lanciare veri e propri proclami del tipo "si tratta della più importante indagine antimafia del secolo" o "finalmente abbiamo scoperto la mafia al Nord", così proponendosi come icone - categoria purtroppo in espansione - per le piazze plaudenti. Per non parlare della logica sottesa alla esaltazione di certi presunti misteri in relazione ai quali certi magistrati spesso richiamano responsabilità di imprecisate entità esterne e dei soliti "poteri forti", senza nome e senza volto, così rinforzando il motto che i giornalisti inglesi usano per stigmatizzare quei loro colleghi che rifiutano di accertare/accettare il reale andamento dei fatti pur di non indebolire le loro fantasiose ipotesi: «Non permettere ai fatti di rovinare una bella storia!».

Recentemente, sono stati anche diffusi comunicati in forma non condivisibile: troppo lunghi nel testo e perfino contenenti, da un lato, brani oggetto di conversazioni registrate durante le indagini preliminari, dall'altro spunti critici verso giudici o avvocati, oppure affermazioni apodittiche quasi che le tesi dei pm esposte nei comunicati rappresentino la verità inconfutabile, definitivamente accertata, insomma un anticipo di sentenza. Niente di più lontano, insomma, dal senso del limite e dall'etica del dubbio cui devono conformarsi le parole di un pubblico ministero prima della decisione del giudice ("Commento al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 188", in Giustizia Insieme, 14 dicembre 2021).

Processo penale e vittime

Un'ultima osservazione riguarda il manifestarsi, quale punto di tensione diffuso nel comune sentire, dell'idea che procedimento penale sia sede di soddisfazione delle aspettative non formali delle vittime, le quali si possono collocare in uno spettro assai ampio: dal semplice riconoscimento di colpa di natura riconciliativa, alla stigmatizzazione dell'autore, alla sua spoliazione a prescindere dalla misura del danno, alla pena esemplare, alla vendetta, in un percorso che, nella misura in cui si allontana dalle forme normative si allontana dalla funzione costituzionale del diritto e del processo penale. Va invece ribadita – senza dare spazio allo strepito fine a se stesso - la logica secondo cui il diritto e processo penale hanno e conservano le finalità loro proprie, e che ogni aspettativa finale delle vittime non può che collocarsi in un contesto normativamente definito.

L'attività giornalistica Sulla scena e non solo

Quella che per il magistrato costituisce "notizia di reato" e dà il via a un procedimento giudiziario, per i giornalisti è semplicemente "la notizia", il cuore delle loro ricerche e di ogni articolo che viene pubblicato su giornali, telegiornali, siti di informazione online.

Il valore della notizia - in quanto tale - è l'unico concetto che non è cambiato nel corso degli anni nel lavoro giornalistico. La diffusione dei social network ha permesso a chiunque, giornalista o no, di poter diffondere in rete immagini di fatti accaduti soltanto pochi minuti prima e di dare il via ad un effetto valanga che può portare in pochi istanti un fatto ad avere rilevanza nazionale.

Tutto ciò ha comportato un non indifferente carico di pressione sul lavoro dei giornalisti che si vedono costretti a dover verificare un fatto nel giro di pochi minuti. Perché la differenza tra ciò che appare in rete da una fonte non qualificata, tra ciò che può avere la caratteristica di verosimiglianza e la "verità sostanziale dei fatti" che rappresenta il dovere professionale dell'indagine giornalistica non è una questione da poco.

Il compito dei giornalisti è dunque quello di "apprendere la notizia", possibilmente per primi rispetto agli altri, e di poterla verificare nella sua sostanza in un tempo che tende sempre più a divenire "tempo reale": subito, ora. La verifica di un fatto è una questione fondamentale. Non importa se incompleta, limitata solo ai primi accertamenti, soggetta a sviluppi, indagini, ulteriori accertamenti. Non si può rimandare una risposta a "domani" o a quando qualche autorità deciderà di diffondere un comunicato stampa.

E' un principio che vale per tutti i fatti di cronaca: dall'attentato terroristico, all'incendio, all'omicidio, fino all'incidente stradale.

Per apprendere un fatto, un tempo il giornalista poteva contare sui buoni rapporti con quelle che noi continuiamo imperterriti a chiamare "le forze dell'ordine": carabinieri, polizia, la finanza, la polizia locale e i vigili del fuoco. Il cronista di turno in un giornale, ancora oggi, fa ogni ora un giro di telefonate: il cosidetto "giro di nera". Un tempo era sufficiente per avere notizia degli interventi più rilevanti. Il giornalista, nel suo ruolo, era riconosciuto come un interlocutore istituzionalmente affidabile. Oggi il "giro di nera" sta progressivamente perdendo il senso di una volta. Chi risponde al telefono, sempre più spesso, non è autorizzato a fornire informazioni alla stampa. I rapporti vengono gestiti da strutture appositamente delegate a questo compito: gli uffici stampa, che proprio perché "uffici", normalmente funzionano in orari d'ufficio. E quindi prima delle 9 e dopo le 17 la probabilità di non ricevere un'informazione importante cresce in modo esponenziale.

Un tempo capitava che i centralini dei giornali ricevessero telefonate di segnalazione da parte dei cittadini. C'era chi chiamava la Rai, chi il Corriere. La fidelizzazione del lettore era importante in questo senso. Oggi chi assiste a un fatto di cronaca, lo riprende con lo smartphone e lo mette direttamente in rete. Il compito del giornalista è quello di monitorare Internet, cogliere quelle che possono sembrare notizie e cercare di verificarle prima di diffonderle.

Tra i cronisti a caccia di notizie c'erano anche quelli che si sintonizzavano sulle frequenze radio di carabinieri e polizia per ascoltare i dialoghi tra le Centrali Operative e le pattuglie impegnate negli interventi. Qualcuno continua a farlo anche oggi indipendentemente dal fatto che sia lecito oppure no. L'importante resta la notizia. Il modo in cui la si apprende passa in secondo piano. La fonte, per un giornalista, è sacra: sia un confidente, un testimone o quello che oggi viene comunemente definito come *Whistleblower*, un inglesismo che assomiglia così tanto alla vecchia, cara, "soffiata".

Alcune istituzioni si sono dotate di siti di informazione dove i giornalisti possono chiedere di essere accreditati.

Uno strumento che consente di avere informazioni essenziali quanto tempestive è ad esempio il sito dell'AREU, l'Agenzia regionale dell'emergenza e urgenza della Lombardia, che monitora gli interventi delle ambulanze, auto mediche e persino delle eliambulanze su tutto il territorio regionale, provincia per provincia. Ci dice a che ora è arrivata la prima chiamata, cosa è successo, dove è accaduto, il numero e l'età delle persone coinvolte, la gravità delle loro condizioni in base ai codici di triage ormai noti a tutti e in qualche modo riprodotti nelle "zone" utilizzate per scandire i tempi e le regole della pandemia che stiamo vivendo: "verde, giallo, rosso". Come il semaforo.

Uno strumento di trasparenza che in realtà non riporta tutti gli interventi in corso. Se un omicidio avviene in una abitazione privata non viene riportato. Resta tutto ciò che avviene sulla pubblica via, sui mezzi pubblici, nei luoghi di lavoro e negli esercizi commerciali. Ciò nonostante questo sito aperto ai giornalisti professionisti accreditati suscita reazioni avverse da parte delle forze di polizia che non desiderano trovarsi i giornalisti sulla scena di un crimine nel giro di pochi minuti con tutte le pressioni che ne conseguono. Ma i giornalisti hanno il diritto, pur nei limiti del rispetto della riservatezza delle indagini, di ricevere informazioni da parte delle forze di polizia impegnate in un'indagine o in un intervento di soccorso? E il personale sanitario impegnato nel prestare soccorso in caso di incidente o calamità ha il dovere di comunicare informazioni ai giornalisti? Questo è il cuore del problema.

Oggi non esiste una risposta univoca a queste domande. Non c'è un dirittodovere all'informazione, o almeno non è evidente.

Per un giornalista ricevere una risposta alle domande su un fatto di cronaca spesso è una questione di "buoni rapporti" con le fonti, una "concessione" che non presuppone il riconoscimento di un ruolo di garanzia democratica costituzionalmente garantito al giornalismo, ma che spesso si trasforma in un rapporto di scambio, di dare-avere: dare spazio a notizie di valore strettamente istituzionale o nell'enfatizzare l'abilità degli investigatori nel condurre le indagini in cambio di un occhio di riguardo quando accade un fatto rilevante.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Il giornalista che ha buone fonti potrà scrivere un articolo o realizzare un servizio televisivo migliore rispetto a un altro che non li ha e che si attiene a quanto contenuto nei comunicati stampa diffusi "a pioggia".

Lo stesso vale per l'altro lato della medaglia, e cioè il rapporto con l'autorità giudiziaria, titolare delle indagini sin dai momenti che fanno seguito all'evento. Nel caso di un omicidio, per esempio, la scena è spesso questa. Qualcuno (famigliare, vicino, passante) assiste al delitto o ne avverte i segnali (grida, spari, rumori). Il testimone chiama i soccorritori che a loro volta attivano le forze di polizia. La scena del crimine si riempie di diversi attori. Compresi il pubblico e, sottospecie del pubblico, i giornalisti.

In un secondo momento arrivano gli specialisti (la scientifica), il medico legale e, in un tempo simile, anche il magistrato di turno.

Il giornalista nel verificare la notizia deve andare a bussare alla porta di tutti i soggetti coinvolti cogliendo da ciascuno un pezzetto di informazione che va poi a collocarsi nel mosaico della notizia.

Dai soccorritori potrà avere informazioni sui tempi dell'emergenza, sul tipo di lesioni, sulle condizioni delle persone coinvolte e sul luogo in cui sono state ricoverate. Le forze di polizia potranno poi entrare nel merito delle prime ricostruzioni degli eventi e delle possibili ipotesi di reato. Il magistrato inquirente, infine, potrà confermare i provvedimenti direttamente assunti o deliberati dall'autorità giudiziaria giudicante, dire se sia stata o meno disposta un'autopsia, se un indiziato di reato è stato sottoposto a fermo o arresto e per quale reato.

Ma anche in questo caso non c'è nessun obbligo di dare queste informazioni

ai giornalisti. Al silenzio degli inquirenti possono spesso sopperire le informazioni raccolte tra i testimoni, tra le persone che hanno assistito alla scena del delitto che conoscevano le vittime e il loro contesto famigliare. Capita così che le persone interrogate dalle forze di polizia o dalla stessa autorità giudiziaria si trovino sottoposte successivamente al fuoco di fila delle domande dei giornalisti. A volte, e questa diventa una soddisfazione, sono i giornalisti a trovare fonti sfuggite alle indagini ufficiali. Non è raro che un'inchiesta giudiziaria nasca da articoli di giornale intorno a cui si apre un fascicolo giudiziario.

E' evidente l'assenza di regole precise nei rapporti tra i vari soggetti coinvolti in un fatto di cronaca nera, che la maggiore o minore trasparenza nel fornire informazioni agli organi di stampa dipenda dalla maggiore o minore sensibilità da parte dei responsabili delle forze di polizia e, sopra di loro, dai capi delle procure. Ci sono casi di cronaca in cui vengono fornite senza problemi le informazioni anagrafiche delle persone coinvolte. In alcuni casi i nomi e i volti degli arrestati vengono mostrati, in altri si diffondono solo le iniziali, in altri ancora viene curiosamente diffusa l'immagine del volto coperta da una striscetta nera che copre gli occhi per nasconderne sia pure parzialmente l'identità.

La risposta standard alle insistenze dei giornalisti che chiedonono il perché di tanto riserbo o la giustificazione di comportamenti diversi a seconda di chi conduce le indagini è quella che per molti è diventata una sorta di trincea: "c'è la *privacy*". Un diritto, quello alla riservatezza, che spesso appare assoluto, senza limiti, mutevole a secondo delle persone che lo oppongono e delle circostanze di tempo e luogo.

Fratello gemello della tutela della riservatezza è quello che un tempo veniva definito come il "segreto istruttorio", che tradotto in termini più semplici è la "riservatezza delle indagini". Una riservatezza comprensibile ma, come tutti posssono constatare, flessibile a seconda della qualità delle

fonti dei vari giornalisti.

Non significa che i giornalisti, come categoria, non si rendano conto dell'importanza di questi due aspetti. Il giornalista può vedere e sapere molto, ma allo stesso tempo decidere di astenenersi dal rivelare particolari che possono nuocere alle indagini o alla riservatezza delle persone coinvolte. Esiste una deontologia professionale, regole condivise che ci impediscono di rivelare elementi che possano portare, ad esempio, a identificare minori coinvolti in un fatto di cronaca, che ci impediscono di mostrare immagini particolarmente crude o dettagli della vita privata delle persone che non hanno una diretta attinenza con il fatto di cronaca.

Per questo motivo sorgono dubbi circa l'utilità della nuova normativa entrata in vigore con il Decreto legislativo 8 novembre 2021 che recependo la direttiva europea del 2016 sulla "presunzione di innocenza" degli indagati, allo stesso tempo introduce una serie di limitazioni alla possibilità di inquirenti e forze di polizia nel comunicare con i giornalisti.

Il riferimento normativo al "comunicato stampa" autorizzato in forma scritta dal Procuratore della Repubblica laddove ravvisi l'esistenza di un non meglio precisato "interesse pubblico" sta già producendo effetti negativi sulla correttezza dell'informazione. Tra un omicidio e un comunicato della procura spesso trascorrono ore se non addirittura giorni. I giornalisti che apprendono comunque la notizia da parte di altre fonti non sono in grado di verificarne la correttezza con le forze di polizia che non rispondono più al telefono o che laconicamente invitano a "rivolgersi per informazioni all'autorità giudiziaria", abdicando così al loro ruolo nella comunicazione. Il risultato è che chi ha contatti informali, magari nei "rami bassi" delle forze di polizia, riesce comunque ad avere tutte le conferme necessarie per realizzare un articolo o un servizio televisivo. Ciò che non esiste più è una conferma tempestiva e ufficiale della notizia che valga per tutti i giornalisti interessati a una vicenda di cronaca.

Ecco che allora ritorna in gioco l'abilità del cronista che si alza dalla scrivania e va a bussare alle porte dei sostituti procuratori e che recupera atti di indagine attraverso gli avvocati. Il rischio concreto è che, nell'urgenza di coprire comunque un fatto di cronaca, con queste nuove modalità di azione si possano commettere errori più frequentemente che nel passato e che per favorire la "presunzione di innocenza di un indagato" si possa determinare l'altrettanto negativo effetto della diffusione di una notizia imprecisa se non addirittura fuorviante.

L'auspicio è che dopo il disorientamento evidente nei primi mesi le procure e le forze di polizia raggiungano un accordo che, nel rispetto dei principi legislativi, e nel rispetto di tutti i principi costituzionali coinvolti in tema di informazione, garantisca un corretto dialogo con i giornalisti nell'interesse collettivo ad avere un'informazione di qualità.

La conclusione è che tra i diversi soggetti che si muovono intorno a un fatto di cronaca (soccorritori, forze di polizia, autorità giudiziaria, giornalisti) esiste con tutta evidenza un terreno comune su cui è doveroso riflettere, a partire dal riconoscimento reciproco del ruolo di ciascuno.

E su questo terreno comune, si può e si deve lavorare per definire regole e spazi di azione.

Il racconto dell'emergenza

Domande e risposte: un dialogo tra Enrico Rotondi e Giuseppe Battarino

Abbiamo visto come in una situazione di emergenza si attiva la presenza di soggetti diversi con compiti diversi. L'unico elemento che unisce soccorritori, forze di polizia e giornalisti è la comunicazione. Su questo aspetto sono emersi negli anni contrasti e atteggiamenti differenti. Sul piano giuridico esiste un "diritto all'informazione" a favore dei cronisti?

Il nostro ordinamento, a partire dalla Costituzione, con l'articolo 21, riconosce e tutela la libertà d'informazione; a questo principio corrisponde il diritto di comunicare liberamente con i soli limiti posti a tutela di altri soggetti, quali, tipicamente, quelli contenuti nelle norme in materia di tutela della riservatezza, del rispetto della presunzione di non colpevolezza, e in quelle che puniscono la diffamazione.

Tuttavia a questo diritto non corrisponde un dovere di fornire informazioni a chi professionalmente informa.

Nel campo dell'emergenza sanitaria e in relazione agli eventi che impegnano sul campo quei diversi soggetti, non esiste quindi alcun obbligo, da parte degli altri soggetti professionali che intervengono, di comunicare dati e informazioni a giornalisti.

Che tipo di informazioni possono essere fornite dai soccorritori e chi è autorizzato a farlo?

Per quanto riguarda invece le forze di polizia intervenute per un delitto chi è autorizzato a dare informazioni ai giornalisti?

Nella prassi, per favorire l'informazione, anche a beneficio dell'interesse

pubblico, vengono forniti ai giornalisti dati sulle attività svolte o in corso.

Può accadere che questo avvenga ad iniziativa personale di singoli operatori della sanità, delle forze di polizia o tecniche; ma un'adeguata organizzazione di queste entità prevede che via sia una fonte unica e validata delle informazioni fornite all'esterno.

Del resto è evidente che il valore di un comunicato ufficiale della Questura, di un Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri o di un Azienda sanitaria, abbia ben diverso valore dalla "soffiata" del soccorritore o del carabiniere sul posto.

Quest'ultima, peraltro, può anche essere più accattivante giornalisticamente ma, a differenza del comunicato ufficiale, obbliga il giornalista a un attento riscontro di veridicità.

Se un comunicato della Questura vale in quanto "documento ufficiale", significa che i giornalisti possono non verificare la verità di quanto contenuto? Riportare quanto citato in un comunicato li esime da eventuali azioni legali da parte di persone citate nel documento?

Certamente un comunicato ufficiale di un'autorità pubblica costituisce una fonte rispetto alla quale la verifica di veridicità si può ritenere essere già stata svolta.

Niente purtroppo "esime da azioni legali", che chiunque può intentare, a torto o a ragione: di sicuro sarebbe un passo in avanti per la tutela del lavoro dei giornalisti (ma vale un'identica considerazione per i sanitari...) che gli Ordini professionali facciano sentire la loro concreta vicinanza in caso di contenzioso indesiderato; ma – allarghiamo il discorso, ne vale la pena – questo significa che gli stessi Ordini devono distinguere nettamente i casi, ed essere inflessibili con chi invece commette illeciti disciplinari.

Un tempo nei comunicati e nelle conferenze stampa veniva mostrato

il volto delle persone arrestate, poi qualcuno si era messo a cancellare gli occhi dalle foto, poi le foto segnaletiche sono piano piano sparite dai comunicati. Cosa è cambiato dal punto di vista normativo? E' lecito pubblicare l'immagine di una persona oggetto di un'ordinanza di custodia cautelare?

Esistono norme chiare, contenute nell'articolo 114 Codice di procedura penale, che vietano la pubblicazione di foto di minorenni e di persone private della libertà personale mentre sono sottoposte a mezzi di coercizione (in manette o trattenute fisicamente dalla polizia giudiziaria);

- Il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica del Garante per la protezione dei dati personali prevede all'articolo 8:
- "1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, nè si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.
- 2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende nè produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.
- 3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi".

Che poi queste norme vengano violate è questione di patologia e non di fisiologia.

La tutela della riservatezza e i social network. E' lecito utilizzare immagini postate su Facebook o Instagram di persone coinvolte in indagini penali o, semplicemente, decedute in incidenti stradali o in altre circostanze?

Qui la questione si presenta in forma diversa: si può in generale affermare

– salvi sempre i limiti deontologici – che la persona che affida proprie immagini alla diffusione pubblica sui social network senza porre filtri alla fruizione, rinuncia alla tutela della riservateza limitatamente all'immagine in sé.

Due argomenti spesso usati da chi non vuole fornire informazioni a un giornalista sono il diritto alla riservatezza delle persone coinvolte e quello che una volta veniva definito come il "segreto istruttorio" e cioè la riservatezza delle indagini. Quali sono i reali limiti che derivano dalla normativa vigente in materia?

Il tema del diritto alla riservatezza e della sua tutela è diventato particolarmente sensibile negli ultimi anni, ed è oggetto anche di norme europee recepite nel nostro ordinamento nazionale.

Il Codice in materia di protezione dei dati personali deve essere conosciuto da chi svolge la professione di giornalista, perché detta regole che incrociano spesso questa attività: si pensi, per rimanere all'oggetto di queste riflessioni, ai dati personali "idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale", considerati "dati sensibili", quindi non utilizzabili al di fuori delle strette esigenze di cura: il loro trattamento illecito è punito penalmente (mentre regole specifiche sono dettate per il trattamento dei dati in emergenza sanitaria a fini di tutela della salute, quindi da parte dagli operatori della sanità).

Quanto alle esigenze del procedimento penale, in generale gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono segreti fino a quando l'indagato non può averne conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Questo legittima la loro rivelazione solo quando sono stati compiuti dei passaggi che hanno reso noto all'indagato in tutto o in parte il contenuto delle indagini (ad esempio l'esecuzione di una misura cautelare).

Una crescente sensibilità viene manifestata, anche a livello sovranazionale, perché si eviti il pregiudizio di colpevolezza, ad esempio sulla sola base di comunicati delle forze di polizia o delle Procure della Repubblica che potrebbero usare espressioni che "danno per già colpevole" una persona solo indagata: la loro acritica ricezione da parte di un giornalista può esporlo a un contenzioso con la persona indagata.

Quanto ai potenziali testimoni di un fatto costituente reato, essi sono liberi di riferire sul contenuto di quanto a loro conoscenza sino a quando non siano stati formalmente sentiti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, rendendo dichiarazioni che entrano nel procedimento penale e dunque nell'orbita della riservatezza d'indagine.

Questo non significa che un testimone non possa essere intervistato: ma chi lo intervista deve sapere che quella persona potrebbe essere stata avvisata dall'autorità giudiziaria di limiti e vincoli di segretezza delle sue dichiarazioni: di cui sarebbe bene informarsi dalla persona stessa.

Dunque non esiste alcun obbligo di fornire informazioni ai giornalisti? In estrema sintesi vale il motto: "domandare è lecito, rispondere è cortesia?"

Non esiste normativamente alcun obbligo di fornire informazioni ai giornalisti. In prospettiva bisognerà anzi considerare gli effetti del recepimento della Direttiva europea sulla presunzione di innocenza che limita significativamente la diffusione di notizie da parte delle autorità e regolamenta le modalità – non stigmatizzanti e di condanna anticipata – con cui dovranno essere qualificati gli indagati.

Si può ragionevolmente affermare che i giornalisti migliori e più attenti pagano indirettamente il prezzo di errori non loro, e cioè l'eccesso di spettacolarizzazione soprattutto televisiva di indagini in corso e il desiderio spesso incontenible delle forze di polizia e di taluni magistrati di presentare come risultati definitivi l'esecuzione di arresti, fermi o misure cautelari: che

non sono certo condanne, ma esiti intermedi di indagini in corso.

In questo periodo segnato dall'emergenza epidemiologica, soprattutto all'inizio, quando il numero dei contagi era minore, ci si è posta la questione del diffondere o meno l'identità delle persone che potevano aver causato contagi, oppure l'identificazione dei luoghi (aziende, uffici pubblici) in cui si era formato un cluster di contagi. Quali sono in questi casi i limiti che possono essere dati all'informazione?

Già nel marzo 2020 il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso sulla questione, avendo ricevuto segnalazioni e reclami da parte di familiari di malati o positivi COVID-19, che lamentavano la diffusione su organi di stampa di dati personali eccessivi (nome, cognome, indirizzo di casa, dettagli clinici). Secondo quando scriveva il Garante "anche in una situazione di emergenza quale quella attuale, in cui l'informazione mostra tutte le sue caratteristiche di servizio indispensabile per la collettività, non possono essere disattese alcune garanzie a tutela della riservatezza e della dignità delle persone colpite dalla malattia contenute nella normativa vigente e nelle regole deontologiche dell'attività giornalistica".

Agli operatori dell'informazione veniva raccomandato – e ciò vale tuttora – "il rispetto del requisito dell'essenzialità delle notizie che vengono fornite, astenendosi dal riportare i dati personali dei malati che non rivestono ruoli pubblici (e comunque, per questi ultimi, nella misura in cui la conoscenza della positività assuma rilievo in ragione del ruolo svolto); in ogni caso devono essere evitati riferimenti particolareggiati alla situazione clinica delle persone affette dalla malattia".

Queste cautele evidentemente non riguardano le informazioni generali sullo stato dell'epidemia o le comunicazioni di pubblica utilità fornite dalle autorità.

Dunque anche in tema di pandemia non ci sarebbe nessun reale "obbligo" all'informazione dei media. Esiste una autonomia nella comunicazione da parte dei responsabili delle singole ATS o Aziende Ospedaliere? Può la Regione "avocare a sé" tutta la comunicazione in questo campo?

E' necessario consentire che alla cittadinanza arrivi una corretta comunicazione anche attraverso gli organi di informazione e non solo attraverso le fonti ufficiali.

Tantopiù in quanto il giornalista, proprio per limiti deontologici, non può fare riferimento allo stato di salute di una determinata persona o di un gruppo ristretto di persone, identificate o identificabili, né pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.

Tocca dunque alle autorità pubbliche comunicare in modo chiaro e descrivere in maniera comprensibile le situazioni di interesse generale.

Se da un lato è evidente la necessità – particolarmente sentita nel campo dell'emergenza sanitaria territoriale – di un'uscita regolata e controllata dell'informazione, dall'altro è doverosa quella comunicazione ampia e senza intoppi di cui s'è detto.

Ma si tratta di un dovere di corretta informazione pubblica la cui violazione non è sanzionata giuridicamente, bensì solo politicamente: nella valutazione che i cittadini sono chiamati elettoralmente a dare della buona o cattiva amministrazione. Anche informandosi e venendo informati sulle manchevolezze in questo campo dei pubblici amministratori.

Codici, sigle, definizioni

Sigle e acronimi sanitari

ABC: Airway, Breathing, Circulation (Pervietà vie aeree, respiro, circolo). L'"ABC" ricorda ai soccorritori, sia professionisti che volontari, le fasi essenziali nella valutazione e nel trattamento del paziente. Il soccorritore verificherà quindi in ordine: la pervietà delle vie aeree (Airway), la presenza di respiro (Breathing), la presenza di circolo sanguigno (Circulation).

ACC: Arresto Cardio-Circolatorio. Situazione clinica caratterizzata dall'inefficacia o assenza dell'attività cardiaca che porta alla perdita della circolazione sanguigna.

AED: Automated External Defibrillator. Si tratta dell'acronimo in lingua inglese che indica il DAE, Defibrillatore Automatico Esterno.

ALS: Advanced Life Support (Supporto Vitale Avanzato). Tecniche avanzate di soccorso proprie del personale sanitario professionista, come medici e infermieri.

BLS: Basic Life Support. Realizzazione dei primi due anelli della catena della sopravvivenza: allertamento dei soccorsi e RCP (vedi).

BLSD – Basic Life Support and Defibrillator. Come il BLS ma con l'aggiunta del terzo anello della catena della sopravvivenza: l'utilizzo del defibrillatore.

P-BLS –BLS relativo a paziente in età pediatrica.

P-BLSD:Pediatric Basic Life Support Defibrillator. Come il BLSD ma relativo

a paziente in età pediatrica.

CPAP: Continous Positive Airway Pressure. Modalita' di assistenza respiratoria con un sistema che crea pressione di fine espirazione che mantiene i polmoni distesi ed evita il collasso degli alveoli polmonari

DAE: L'acronimo DAE letteralmente significa Defibrillatore Automatico Esterno, ma anche il Defibrillatore semi-Automatico Esterno. In pratica DAE indica un Defibrillatore Esterno, a prescindere se sia di tipo Automatico o Semi-Automatico.

DP Defibrillazione precoce: defibrillazione effettuata tramite un DAE

DPI: Dispositivo Protezione Individuale. Il D.Lgs n. 475/1992 suddivide i D.P.I. in tre differenti categorie: DPI di I Categoria, DPI di II Categoria e DPI di III Categoria.

Per quanto riguarda il primo soccorso e l'emergenza/urgenza, i DPI più comuni sono: guanti, occhiali protettivi o visiera, mascherina (FFP1, FFP2, FFP3).

ECG: Elettrocardiogramma. E' la rappresentazione grafica (definita "tracciato") dell'attività elettrica del cuore durante il suo funzionamento, registrata a livello della superficie del corpo tramite appositi sensori.

ECMO: Extracorporal Membrane Oxigenation (Ossigenazione extracorporea a membrana) E' una procedura di circolazione extracorporea cui si ricorre come supporto nei soggetti con insufficienza cardiaca o respiratoria. Grazie all'ECMO è possibile affidare temporaneamente le funzioni di cuore e polmoni a un macchinario esterno e intervenire con un trattamento medico sul paziente.

ECO Ecografia

EEG Elettroencefalogramma

FA: Fibrillazione Atriale. La fibrillazione atriale si verifica quando gli atri del cuore (le camere superiori) non si contraggono in maniera sincrona e pertanto battono in modo molto rapido e irregolare, o appunto "fibrillano". Nel caso di FA il sangue non viene pompato in modo efficiente nel corpo.

FC Frequenza cardiaca

FR Frequenza respiratoria

FV – Fibrillazione Ventricolare. Grave aritmia cardiaca che può essere risolta con uno shock elettrico erogato da un DAE.

GAS: Guarda, Ascolta, Senti. Procedura che viene utilizzata da un soccorritore per determinare se una persona colta da malore stia respirando. La pratica è utilizzata per monitorare i segni vitali delle persone, utilizzando 3 sensi: vista, udito, tatto:

G- guarda l'espansione del torace, la bocca per la presenza di un corpo estraneo o per segni di cianosi;

A- ascolta eventuali sibili dovuti alla respirazione; tenendo conto che i normali atti respiratori sono fra i 12 e i 30 al minuto.

S- senti il calore e la pressione dell'aria espirata sulle proprie guance.

IMA Infarto miocardico acuto

PA: Pressione Arteriosa

PAD: Public Access Defibrillation. Termine inglese che indica una postazione di "Defibrillatore ad Accesso Pubblico", come ad esempio una postazione DAE in un parco o nelle vie cittadine. Spesso il termine viene utilizzato in ambito di progetti di cardioprotezione pubblica, con il termine "Progetti PAD", con il quale si intende progetti di cardioprotezione del territorio con l'installazione di defibrillatori a accesso pubblico.

PLS: Posizione Laterale Sicurezza. E' una manovra di primo soccorso utilizzata per permettere ad un soggetto in stato di incoscienza di respirare liberamente. Con una sequenza di manovre, il soggetto viene portato sul fianco, in una posizione che impedisce il soffocamento a causa dell'arretramento della lingua, che cade all'indietro (quindi nella faringe) a causa della perdita di tono muscolare dovuta allo stato di non coscienza, oppure per la presenza di liquidi come o vomito o sangue.

RCP: Rianimazione Cardiopolmonare. Tecnica di rianimazione che comprende massaggio cardiaco e ventilazione della vittima.

RM risonanza magnetica

ROSC Return of Spontaneous Circulation (Ritorno della circolazione spontanea)

RX Radiografia

SAT Saturazione di ossigeno, la percentuale di emoglobina legata che trasporta ossigeno.

SCA Sindrome coronarica acuta, malattia acuta dei vasi che irrorano il cuore, le coronarie, che vengono ostruite da un grumo di sangue, trombo

o per una rottura di una placca di aterosclerosi

SNC Sistema nervoso centrale

SpO2: Saturazione Periferica O2 (ossigeno). L'SpO2 indica la saturazione di ossigeno nel sangue: è un indicatore della percentuale di emoglobina satura di ossigeno al momento della misura, ossia la frazione di globuli rossi nel sangue che stanno trasportando ossigeno verso gli organi e i tessuti dell'organismo.

STEMI ST Elevation Myocardic Infarction (infarto miocatdico acuto con sopraslivellamento del tratto ST)

TC Tomografia computerizzata, indagine eseguita tramite una serie di scansioni ravvicinate che vengono ricostruite dal computer

TIA Transitory Ischemic Attack (Attacco ischemico transitorio) mancanza di flusso di sangue al cervello per ostruzione (trombo) o spasmo del vaso, con comparsa di sintomi che si risolvono.

Sigle e acronimi logistico-organizzativi

ANPAS Associazione Nazionale Pubbliche Assistenza

ASO Accertamento sanitario obbligatorio, accertamento richiesto da parte dell'autorità, quindi non volontario, a tutela della salute della persona che non è in grado di capire la gravita' della situazione, solitamente per patologia psichiatrica

CA Continuità assistenziale

CIM Coordinamento incidente maggiore

CMRPC Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile

CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

CO Centrale Operativa

CRI Croce Rossa Italiana

DEA Dipartimento di Emergenza e Accettazione

DGR Delibera Giunta Regionale

DICOMAC Direzione Comando e Controllo

DPC Dipartimento Protezione Civile

DSS Direttore dei Soccorsi sanitari

ECM: Educazione Continua Medicina. L'Educazione continua in medicina è un programma nazionale di attività formative che ha come obiettivo il mantenimento di un elevato livello di competenze relative alla teoria, pratica e comunicazione rivolto agli operatori sanitari. L'ECM è basato sui crediti, che il personale deve acquisire ogni anno con sessioni di formazione.

Eli Elisoccorso

ENAC Ente nazionale Aviazione Civile

ES Emergenza Sanitaria (118)

EU Emergenza/Urgenza

FFAA Forze Armate

HEMS Helicopter Emergency Medical Service, elicottero medico che svolge trasporto di pazienti. Se dotato di verricello per operazioni speciali in mare o montagna, SAR –search and rescue.

IOP Istruzioni operative, indicazioni operative fornite secondo una precisa sequenza per svolgere una attivita' determinata

MSA: Mezzo Soccorso Avanzato. I mezzi del 118 impiegati per servizi di Emergenza e Urgenza Medica, si dividono in Mezzo di Soccorso di base e Mezzo di Soccorso Avanzato.

I Mezzi di Soccorso di base (MSB)sono generalmente le autoambulanze impiegate dai volontari, mentre il Mezzo di Soccorso Avanzato contraddistingue autoambulanze e auto mediche del 118 che hanno a bordo un professionista sanitario, medico o infermiere, che sono in grado di effettuare anamnesi avanzate, utilizzare medicinali, utilizzare strumenti e procedure avanzate, come ad esempio l'intubazione endotracheale.

MSI Mezzo di soccorso intermedio, con infermiere qualificato a bordo

NBCR Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico, nucleo specializzato per gestire emergenze particolari, conseguenza di un incidente industriale o attentato terroristico NUE: Numero Unico di Emergenza (112). Il numero unico di emergenza 112 è il numero di telefono per contattare i servizi di emergenza nell'Unione Europea, attivo in tutti gli stati europei. Componendo qualsiasi numero di emergenza (112, 113, 115, 118) il cittadino entra in contatto con l'operatore della Centrale Unica di Emergenza 112.

NITp Nord Italian Transplant

OT Operatore tecnico

PCR Protezione civile regionale

PDT Percorso diagnostico terapeutico, indicazioni clinico operative per gestire patologie diffuse (es ictus) secondo schemi ben precisi e validati

PEMAF Piano Emergenza Massiccio Afflusso di Feriti

PMA posto Medico Avanzato

PPS Punto di Primo Soccorso

PS Pronto Soccorso

PSAP Public Safety Answering Point (Centrale di Risposta del Numero unico 112)

RIA Rianimazione

SAP Squadre a Piedi

SIEMS

SDO Scheda di Dimissione Ospedaliera

SOPCR Sala operativa della protezione Civile Regionale

SSN Servizio Sanitario Nazionale

SSR Servizio Sanitario Regionale

TI Terapia Intensiva

TIN Terapia Intensiva Neonatale

TSO Trattamento Sanitario Obbligatorio, trattamento disposto dall'autorità per una persona, che solitamente per patologia psichiatrica non è in grado di capire la gravitàdella situazione e non accetta le cure

UTIC Unità Terapia Intensiva Coronarica. Unita' sub intensiva che gestisce i pazienti cardiologici con instabilita' prevalentemente post infarto cardiaco

UNIDEC Unità di Decontaminazione. Unita' campale che serve alla decontaminazione tramite lavaggio dei pazienti che hanno sul corpo sostanze chimiche o nucleari

VdS Volontario del Soccorso

VVF Vigili del Fuoco

WHO World Health Organization (Organizzazione mondiale della Sanità)

Polizia giudiziaria e magistratura

CC Arma dei Carabinieri

GdF Guardia di Finanza

Gip Giudice per le indagini preliminari

Gup Giudice dell'udienza preliminare

NOR Nucleo operativo radiomobile (dei Carabinieri)

PM Pubblico ministero

PS Polizia di Stato

Upg Ufficiale di Polizia Giudiziaria

Upg-SP Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (della Polizia di Stato)

Giuseppe Battarino, Magistrato; ha svolto funzioni di giudice penale e pubblico ministero in Lombardia e Calabria, è consulente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle ecomafie; è autore di "Diritto dell'emergenza sanitaria" e ha collaborato alla redazione del Codice deontologico degli infermieri.

Cristina Corbetta, Giornalista; è responsabile comunicazione della SIEMS, la Società scientifica Italiana dell'Emergenza Sanitaria. Si è occupata di processi di comunicazione in sanità, con particolare attenzione ai rapporti tra Aziende Sanitarie, Istituzioni e Mass media e da aprile 2021 collabora con Panorama Sanità con una rubrica fissa di inchieste in ambito sanitario.

Enrico Rotondi, Giornalista; vice Caporedattore responsabile della redazione cronaca della RAI TGR Lombardia. Si è occupato, come cronista e inviato, dei principali casi di cronaca degli ultimi 25 anni. Ha collaborato, come docente, a numerosi programmi di formazione nel campo della comunicazione per le forze dell'ordine.

